

N. 285

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 - 2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo.

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

ART. 2

(Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale)

1. È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.
3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato.
4. L'autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.
5. Quando l'istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.»;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli



fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 2-bis e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,».

ART. 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:

«Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, diversi dalle decisioni indicate al comma 1, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

4. Sull'istanza di correzione il giudice che procedé provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al giudice che lo ha emesso, che provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;



b) all'articolo 329, comma 2, dopo le parole «Quando è», è inserita la seguente: «strettamente»;

c) all'articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.».

ART. 5

(Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici)

1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Relazione illustrativa

I. Con l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), il Governo è stato delegato al recepimento di varie direttive europee, tra cui la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (di seguito: la direttiva).

Prima della scadenza del termine di attuazione, fissato al 1° aprile 2018, è stata trasmessa alla Commissione la tabella di concordanza recante il testo delle norme nazionali vigenti, che consentivano di ritenere l'ordinamento giuridico nazionale già conforme alle previsioni dell'atto eurounitario.

In data 31 marzo 2020, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva, la Commissione europea ha presentato la prima relazione sullo stato di attuazione della medesima (doc. COM (2021) 144 *final*).

Per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano.

Dette criticità attengono, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva, rispettivamente volte a garantire la persona (fisica) sottoposta a procedimento penale dal pregiudizio derivante:

- da eventuali dichiarazioni di autorità pubbliche, o da decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui essa venga pubblicamente presentata come colpevole, nonostante il processo non sia ancora iniziato o sia tuttora in corso (articolo 4);
- dalla sottoposizione a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (articolo 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza).

Ciò anche con riferimento alla necessità che, conformemente all'articolo 10 della direttiva, le indicate forme di tutela risultino non solo riconosciute a livello di normativo, ma altresì assistite da «un ricorso effettivo in caso di violazione» (articolo 10), e cioè da un rimedio processuale («successivo») che – conformemente a quanto precisato dal considerando (44) – «[abbia], per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».

Al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle su richiamate previsioni dello strumento eurounitario.

II. Il decreto legislativo si compone di sei articoli.



L'**articolo 1** del decreto definisce l'oggetto dell'intervento che, per le ragioni appena esposte, viene identificato nell'introduzione di talune «disposizioni *integrative* per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» in conformità alle previsioni della direttiva. L'ambito applicativo di dette disposizioni, sempre secondo quanto previsto dalla direttiva, viene circoscritto alle sole persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale.

Gli **articoli 2, 3 e 4, comma 1, lettere a) e b)**, completano il quadro interno delle tutele con riguardo alle previsioni dell'articolo 4 della direttiva in tema di *Riferimenti in pubblico alla colpevolezza*, secondo cui:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10.

3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.

L'**articolo 4, comma 1, lettera c)**, contiene alcune modifiche di dettaglio volte ad assicurare la più compiuta aderenza della previsione di cui all'articolo 474 del codice di rito al disposto dell'articolo 5 della direttiva, con cui – come accennato – si mira a prevenire l'ulteriore *vulnus* alla presunzione di innocenza che si verifica allorché l'autorità pubblica presenti l'indagato o l'imputato come colpevole – non attraverso «dichiarazioni» o «decisioni» ma – *esibendolo* nelle aule di giustizia, o comunque in pubblico, mentre è sottoposto a «misure di coercizione fisica».

L'**articolo 5** dà attuazione all'articolo 11 della direttiva individuando nel Ministero della giustizia l'autorità incaricata della rilevazione, dell'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva, nei quali – in conformità al *considerando* (46) – sono stati espressamente inclusi quelli relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.

L'**articolo 6**, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.



III. Prima di procedere all'illustrazione di dettaglio delle previsioni contenute negli articoli 2, 3 e

4, appare opportuno svolgere alcune brevi precisazioni preliminari.

Innanzitutto, quanto alle «autorità pubbliche» destinatarie dell'obbligo negativo (ovvero del divieto) in questione, va evidenziata la notevole latitudine della relativa nozione che, come testualmente desumibile (anche) dal *considerando* (17) della direttiva, oltre alle autorità «coinvolt[e] nel procedimento penale [...], quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge», ricomprende qualsiasi altra autorità investita di potestà pubblicistiche «quali ministri e altri funzionari pubblici»: ciò, del resto, conformemente all'ampia casistica emergente dalla disamina della giurisprudenza della Corte EDU che, per ricordare un singolo esempio, ha applicato i principi qui in esame alle dichiarazioni rese dal Presidente di un Parlamento nazionale (v. *Butkevičius c. Lituania*, ricorso 48297/99, sentenza 26 marzo 2002). Sul punto, si aggiunge unicamente che, trattandosi all'evidenza di una nozione autonoma del diritto dell'Unione, risulta interdetta – oltre che sostanzialmente superflua, attesa l'immediata chiarezza del concetto – qualsiasi iniziativa definitoria da parte del legislatore nazionale.

In secondo luogo, va sottolineato che, come si rileva – tra l'altro – dal *considerando* (9) della direttiva, quest'ultima mira a «rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali». I diritti e i meccanismi di tutela assicurati dalla direttiva si riferiscono, quindi, all'intero arco temporale del procedimento penale, ma non si spingono oltre la decisione definitiva che ne segna la conclusione. Ed infatti, come in particolare chiarito al successivo *considerando* (12), la direttiva trova applicazione «dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato» (e a prescindere dal fatto che essa «sia messa a conoscenza [...], mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata») sino al momento in cui «non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato», rimanendo invece ad essa estranee «[l]e azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo». Sul punto, può solo incidentalmente notarsi che, in verità, mentre la disposizione generale sull'ambito di applicazione della direttiva fissa il *dies ad quem* nella definitività della decisione (riproducendo, dunque, l'indicazione del *considerando* (12)), invece l'articolo 3, che apre il capo dedicato alla presunzione di innocenza, lo individua nel momento in cui risulti «legalmente provata la colpevolezza» dell'imputato, così – almeno in apparenza – lasciando spazio alla possibilità che le normative nazionali determinino in senso più restrittivo, e anticipato rispetto al passaggio in giudicato della decisione, l'ambito di estensione temporale in cui operano le tutele connesse alla presunzione. Pur senza scendere nel merito della questione, insuscettibile di concrete ricadute pratiche nel nostro sistema giuridico, si nota come essa sia ulteriormente indicativa dell'esatto ambito di riferimento temporale dei diritti riconosciuti dalla direttiva e, quindi, dei conseguenti obblighi di adeguamento della legislazione nazionale, che – come detto – non si proietta oltre la definitività della decisione sulla colpevolezza dell'imputato.

Dev'essere infine fatto rilevare che ragioni di ordine tecnico e sistematico, nonché di chiarezza del dettato normativo, hanno suggerito di ripartire in articoli separati la disciplina delle «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» e delle «decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza», le quali invece – come pure visto – risultano unitariamente trattate tanto nell'articolo 4 della direttiva, quanto nell'articolo 10, relativo ai rimedi cd. successivi.

Per le medesime ragioni è parso opportuno dedicare alle «dichiarazioni pubbliche» due distinte previsioni, contenute negli articoli 2 e 3 dello schema di decreto, essendo parso necessario, ai fini



della più completa attuazione degli obiettivi della direttiva, precisare taluni aspetti della diffusione attraverso gli organi di informazione di notizie concernenti i procedimenti penali ad opera delle procure della Repubblica e, pertanto, intervenire con un'autonoma disposizione sugli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

Come già in precedenza accennato, infine, nell'articolo 4 dello schema di decreto sono state collocate sia la disciplina delle «decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza» (comma 1, lettera a), sia l'intervento riguardante il divieto di presentazione dell'imputato sottoposto a «misure coercitive» (comma 1, lettera c). Con la medesima norma si è altresì provveduto ad un più preciso allineamento dell'articolo 329 del codice di rito alle previsioni della direttiva in tema di diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali (comma 1, lettera b).

IV. Tanto premesso, nel dettaglio dell'illustrazione delle singole previsioni, si osserva quanto segue.

Articolo 2 - Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale

Enunciato in via generale il divieto, per le «autorità pubbliche», di presentare *prematuramente* come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso (comma 1), la disciplina si concentra integralmente sui rimedi attivabili dall'interessato in caso di violazione.

Nel mantenere espressamente ferma «l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno», si riconosce all'interessato il diritto di richiedere la rettifica della dichiarazione resa all'autorità pubblica e, correlativamente, l'obbligo di quest'ultima di provvedere sull'istanza entro e non oltre le successive quarantotto ore (commi 2 e 3).

In caso di accoglimento, la rettifica andrà resa pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione o, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica» (comma 4).

In caso di rigetto dell'istanza, o comunque di inerzia nell'assumere la decisione richiesta entro il termine, l'interessato potrà rivolgersi al tribunale affinché, ai sensi dell'articolo 700 cod. proc. civ., ordini all'autorità pubblica che ha trasgredito il divieto l'immediata pubblicazione della rettifica della dichiarazione (comma 5).

Articolo 3 – Le modifiche agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

Come accennato, la novella integra altresì il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione.

In proposito, si stabilisce, innanzitutto, che il procuratore della Repubblica, già tenuto a «mant[enere] personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione», debba affidare le proprie esternazioni a forme «ufficiali» di comunicazione, potendo convocare conferenze stampa unicamente allorquando le vicende da trattare rivestano «particolare rilevanza pubblica» (così la modifica dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs.



106/2006).

Si prevede, inoltre, che la diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali possa aver luogo unicamente in due casi:

- a) quando risulti «strettamente necessari[a] per la prosecuzione delle indagini» (ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 329, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente decreto); ovvero
- b) quando «ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico».

In tali circostanze, le informazioni andranno comunque diffuse «in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili» (così il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 5 del d. lgs. 106/2006) e nei comunicati o nelle conferenze stampa non potranno essere assegnate ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza (in tali termini, il nuovo comma 3-*ter* del citato articolo 5).

Tali fondamentali regole di condotta sono altresì da osservare allorché il procuratore della Repubblica autorizzi gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini svolte, possibilità che viene ora espressamente consentita (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 5 del d. lgs. 106/2006).

In relazione a tali modifiche si è provveduto al conseguente adattamento della disposizione sull'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello, di cui all'articolo 6 del d.lgs. 106/2006, nella quale s'è interpolato uno specifico riferimento alla verifica dell'osservanza, da parte dei procuratori della Repubblica, della disciplina concernente i rapporti con gli organi di informazione.

Articolo 4 – Le modifiche al codice di procedura penale.

In merito alle possibili violazioni della presunzione di innocenza a mezzo di «decisioni» dell'autorità giudiziaria, si prevede l'inserimento nelle disposizioni generali sugli atti del procedimento, di cui al Titolo I del Libro III del codice di rito, dell'articolo 115-*bis*.

La norma, espressamente intitolata alla *Garanzia della presunzione di innocenza*, riproduce nello specifico contesto normativo del codice, la generale formulazione del divieto di riferimenti pubblici alla colpevolezza in relazione ai «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», dal quale vengono esclusi – conformemente a quanto previsto dalla direttiva – gli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato» (art. 115-*bis*, comma 1).

Sempre al fine di dare attuazione alle previsioni della fonte eurounitaria, e in particolare all'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, e alla seconda parte del *considerando (16)*, si precisa inoltre che nei provvedimenti che, pur non essendo diretti alla decisione sul merito della responsabilità penale dell'imputato, presuppongano comunque «la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza», l'autorità giudiziaria sia tenuta a «limita[re] i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del



provvedimento» (comma 2).

Quanto ai rimedi, si riconosce all'interessato il diritto di richiedere la correzione del provvedimento, nei dieci giorni successivi alla conoscenza di esso (comma 3).

Diversamente da quanto stabilito in via generale dall'articolo 130 cod. proc. pen. per la correzione degli errori materiali, in tal caso, oltre a replicarsi lo stringente termine perentorio di quarantotto ore già imposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto a tutte le «autorità pubbliche» per la rettifica delle «dichiarazioni», si è previsto che sull'istanza di correzione sia in ogni caso competente a provvedere il giudice che procede, anche quando il provvedimento sia stato adottato dal pubblico ministero. A tal fine, si è altresì precisato che, nel corso delle indagini preliminari, la competenza spetti al giudice per le indagini preliminari. La decisione andrà assunta nelle forme del decreto motivato, che andrà notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero. Avverso il decreto, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, è proponibile opposizione innanzi al medesimo giudice che l'ha adottato, il quale provvederà in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 cod. proc. pen. (comma 4).

Alla luce di uno specifico rilievo contenuto nella relazione della Commissione europea menzionata in premessa è stato altresì necessario intervenire sull'articolo 329, comma 2, del codice, al fine di precisare che il potere di "desegretazione" ivi previsto sia esercitabile solo allorquando risulti «strettamente» necessario ai fini della prosecuzione delle indagini, così replicando la puntuale indicazione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (articolo 4, comma 1, lettera b, dello schema di decreto).

In vista del migliore adeguamento alla previsione di cui all'articolo 5 della direttiva, è stato infine modificato l'articolo 474 del codice di rito, con la specifica finalità di chiarire che l'eventuale adozione di misure di coercizione fisica nei confronti dell'imputato in corso di processo, prevista dal comma 1 per l'ipotesi in cui ricorra il pericolo di fuga o di consumazione di atti di violenza, debba costituire oggetto di specifica valutazione da parte del giudice. Per quanto la direttiva non lo imponga, è parso a tal fine opportuno prevedere, al nuovo comma 1-bis, che detta valutazione sia formalizzata dal giudice in un'apposita ordinanza, da pronunciarsi in udienza nel contraddittorio delle parti e da revocarsi allorquando le anzidette esigenze di cautela risultino cessate. Pacifico che, anche in caso di adozione dell'ordinanza, «è comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente», la nuova disposizione consente ora che, a tal fine, possano essere impiegati anche «idonei strumenti tecnici», laddove disponibili (art. 4, comma 1, lettera c, dello schema).



DIRETTIVA 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016 SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI SPECIALI

La direttiva in esame intende rafforzare alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza dell'imputato, e quindi anche dell'indagato, nei procedimenti penali, sino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva, e il diritto di presenziare al proprio processo.

In particolare, la direttiva disciplina: il diritto di non essere presentato come colpevole dalle autorità pubbliche prima della sentenza definitiva; l'onere della prova della colpevolezza a carico della pubblica accusa; il *favor rei*, nel senso che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato; il diritto a non incriminarsi e a non cooperare; il diritto al silenzio; il diritto a presenziare al proprio processo.

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
<p>Articolo 1 Oggetto La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.</p>		<p>Si tratta di disposizione di apertura programmatica e descrittiva. La direttiva pone norme minime di armonizzazione allo scopo di rafforzare alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza dell'indagato/imputato nei procedimenti penali, sino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva, e il diritto di presenziare al proprio processo.</p>
<p>Articolo 2 Ambito di applicazione La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.</p>		<p>Non è necessario introdurre nel sistema interno analoga disposizione definitiva. La legge processuale, infatti, adotta già la stessa nozione di procedimento, che va dall'apprensione di una notizia di reato alla definizione con sentenza definitiva, e quindi irrevocabile. La presente direttiva non si applica ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi "anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
		finanziari, circolazione stradale, fiscalità o maggiorazioni d'imposta, e alle indagini connesse svolte da autorità amministrative" (considerando 11)
<p>Articolo 3 Presunzione di innocenza Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.</p>	<p>La presunzione di innocenza appare compatibile con la normativa nazionale italiana. La presunzione di innocenza è un principio cardine del nostro ordinamento.</p> <p>L'art. 27 della Costituzione impone che l'imputato sia considerato non colpevole fino alla condanna definitiva.</p> <p>Così l'articolo 27, comma 2, Cost.: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva." Con l'utilizzo di una terminologia che, seppure possa apparire diversa (e di minor tutela), è però stabilmente declinata come presunzione di innocenza: si veda Corte Cost., sent. n. 191 del 2020, per la quale il determinato strumento processuale portato alla sua attenzione in quel caso è ritenuto "necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost."</p> <p>La presunzione di innocenza si traduce nel nostro ordinamento in una generale regola di trattamento secondo cui l'imputato, prima che la sentenza di condanna diventi definitiva, deve essere trattato come una persona innocente, con la conseguenza, ad esempio, che le sentenze di condanna non definitiva non possono eseguirsi; che la misura cautelare non costituisce una anticipazione della sanzione penale e può essere giustificata, nei casi previsti dalla legge, soltanto</p>	<p>La previsione non richiede ulteriori disposizioni attuative, essendo l'ordinamento interno già rispettoso della presunzione di innocenza.</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	<p>dall'esistenza di un pericolo per il procedimento penale e per la collettività.</p> <p>La presunzione di innocenza si traduce, inoltre, in un canone di valutazione probatoria, per il quale l'onere della prova spetta alla pubblica accusa.</p> <p>Ma è anche una regola di giudizio, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, comma 2, se non è stata dimostrata dall'accusa la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.</p> <p>Così l'articolo 530, commi 1 e 2, del codice di procedura penale:</p> <p>"1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.</p> <p>2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile".</p> <p>Ma la tutela della presunzione di innocenza nel processo è garantita anche dagli istituti processuali che evitano di far confluire nella conoscenza del giudice della decisione fonti conoscitive che potrebbero viziare il convincimento, inducendolo a ritenere l'imputato colpevole: a questo scopo rispondono, in particolare, le disposizioni sulla composizione</p>	



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	<p>del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e sui limiti della motivazione del decreto di rinvio a giudizio (art. 429 c.p.p.).</p> <p>Ma, in parte, allo stesso scopo risponde anche il complesso delle disposizioni che disciplinano il segreto degli atti o limiti alla pubblicazione. L'articolo 329 c.p.p. prevede che tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto.</p> <p>L'articolo 114 c.p.p. prevede, poi, il divieto di pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione degli atti coperti da segreto e se si procede al dibattimento anche degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.</p> <p>Inoltre è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.</p> <p>Ma la tutela della presunzione di innocenza è garantita anche dall'ampia e variegata disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 34 ss c.p.p., diretta, appunto, ad impedire che la pronuncia sulla responsabilità possa essere affidata ad un giudice che ha già manifestato le sue convinzioni circa la responsabilità. La presunzione di innocenza è tutelata anche dalle norme in materia di remissione del processo (art. 45 c.p.p.)-</p>	



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
<p>Articolo 4 Riferimenti in pubblico alla colpevolezza</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10.</p> <p>3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.</p>		<p><u>Con lo schema di d.lgs. si è intervenuti, innanzi tutto, introducendo una previsione specifica in materia di "dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale" e i relativi rimedi:</u></p> <p>"ART. 2 (Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale)</p> <p>1. E' fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato, fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.</p> <p>2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.</p> <p>3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato.</p> <p>4. L'autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.</p> <p>5. Quando l'istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
		<p>disposizioni di cui al comma 4, l'interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4."</p> <p><u>Un secondo intervento di adeguamento ha riguardato l'introduzione di una disciplina più stringente in materia di rapporti con la stampa delle procure della repubblica e degli uffici di polizia giudiziaria:</u></p> <p>ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)</p> <p>1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.»;</p> <p>b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»;</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
		<p>c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.</p> <p>3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 2-bis e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.».</p> <p>2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5.».</p> <p><u>In modo connesso si è disciplinata in modo più stringente la possibilità per gli uffici del pubblico ministero di rivelare notizie segrete:</u></p> <p>ART. 4 (Modifiche al codice di procedura penale)</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...]</p> <p>b) All'articolo 329, comma 2, dopo le parole: «Quando è», è aggiunta la seguente: «strettamente».</p> <p><u>Infine si è disciplinato nel processo il diritto dell'imputato indagato di ottenere la rimozione dagli atti di espressioni non pertinenti alla funzione dell'atto</u></p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
		<p>che possono ledere la sua <u>innocenza presunta</u>:</p> <p>"ART. 4 (Modifiche al codice di procedura penale)</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:</p> <p>«Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza).</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.</p> <p>2. Nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, diversi dalle decisioni indicate al comma 1, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.</p> <p>3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
		<p>per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.</p> <p>4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al giudice che lo ha emesso, che provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»</p>
<p>Articolo 5 Presentazione degli indagati e imputati</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.</p> <p>2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.</p>	<p>La normativa vigente già pone il divieto di presentare gli imputati e indagati, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica come manette, ferri alle gambe, fatte salve le cautele necessarie per ragioni di sicurezza o per impedire il pericolo di fuga o di violenza.</p> <p>L'art. 474 c.p.p. prevede che "1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza".</p> <p>E l'articolo 146 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale così dispone: "1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato</p>	<p>3. All'articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.»</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	<p>in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti."</p> <p>Per questo aspetto, tuttavia, fermo quanto già detto sopra, si è ritenuto necessario intervenire sulla disciplina processuale, per formalizzare il momento applicativo di mezzi di coazione durante il processo. Si è, quindi, effettuato l'intervento esposto a lato.</p>	
<p>Articolo 6 Onere della prova 1. Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile. 2. Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta.</p>	<p>Come già esposto sopra, la presunzione di innocenza è un principio cardine del nostro ordinamento che, tra le altre cose, si traduce in una regola probatoria secondo cui l'onere della prova spetta alla pubblica accusa rappresentata nel nostro Ordinamento dal pubblico ministero</p> <p>Tale presunzione è, altresì, una regola di giudizio che impone al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p. se non è stata dimostrata dall'accusa la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.</p> <p>Si consideri, poi, che il sistema processuale impone al giudice l'immediato proscioglimento dell'imputato non appena emerge una causa di non punibilità, ossia anche quando il pubblico ministero non abbia modo di provare il fatto imputato.</p> <p>Così l'articolo 129 del codice di procedura penale: "1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla</p>	<p>La previsione non richiede ulteriori disposizioni attuative, essendo l'ordinamento interno già rispettoso dei principi in materia di onere della prova.</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	<p><i>legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.</i></p> <p><i>2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione di non luogo a procedere con la formula prescritta</i></p>	
<p>Articolo 7 Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non autoincriminarsi.</p> <p>3. L'esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute facilmente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà dell'indagato o imputato.</p> <p>4. Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all'atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati.</p> <p>5. L'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro.</p>	<p>L'esame dell'imputato nel processo penale ha luogo soltanto su richiesta dell'interessato, e cioè soltanto se l'imputato lo chiede o vi consente.</p> <p>Se chiesto da un'altra parte (ad esempio, dal pubblico ministero, dalla parte civile o da altro imputato), il mancato consenso non può essere valutato dal Giudice in senso negativo per l'imputato, perché è una scelta libera che attiene alla strategia difensiva e non può pregiudicarlo. Nel corso dell'esame, l'imputato può rifiutarsi di rispondere a una qualsiasi delle domande proposte.</p> <p>L'imputato che ha chiesto l'esame o vi ha consentito non è vincolato all'obbligo di dire la verità. Egli non è testimone. L'imputato può dire il falso senza incorrere in conseguenze penali. E' punibile se incolpa di un reato un'altra persona sapendola innocente (reato di calunnia) o se afferma falsamente essere avvenuto un reato (reato di simulazione di reato).</p> <p>Si consideri, come disposizione di carattere generale, che l'articolo 64 del codice di procedura penale</p>	<p>La previsione non richiede ulteriori disposizioni attuative, essendo l'ordinamento interno già rispettoso del diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi.</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
<p>6. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte delle autorità competenti in merito al reato ascritto loro, purché ciò rispetti il diritto a un equo processo.</p>	<p>contiene le regole generali sull'interrogatorio.</p> <p>Esso così recita: "1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.</p> <p>2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 188].</p> <p>3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:</p> <p>a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;</p> <p>b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;</p> <p>c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (1).</p> <p>3-bis: L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata</p>	



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.	
<p>Articolo 8</p> <p>Diritto di presenziare al processo</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.</p> <p>2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che:</p> <p>a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure</p> <p>b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.</p> <p>3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato.</p> <p>4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi</p> <p>Consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano</p>	<p>Il nostro ordinamento tutela fortemente il diritto dell'imputato di partecipare personalmente al procedimento penale. È prevista, infatti, la sospensione del processo per gli imputati in ordine ai quali non vi sia la prova della conoscenza del processo, fino a che questi non diventino reperibili.</p> <p>In particolare, l'articolo 9 della Legge n. 67/2014 ha completamente riscritto l'articolo 420 bis c.p.p. secondo cui il processo può essere regolarmente celebrato in assenza dell'interessato solo quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi sia l'accertata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; - o l'accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso. <p>Fuori da questi casi — che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell'imputato — il processo in assenza del medesimo non è consentito e il dibattimento (o la celebrazione dell'udienza preliminare) deve essere sospeso, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In assenza di una espressa volontà di rinuncia, il processo in assenza dell'imputato si può celebrare se in atti vi è la prova che l'imputato sia stato effettivamente informato della data dell'udienza ovvero che gli abbia avuto comunque contezza in passato anche prima dell'udienza nella quale è assente 	<p>L'articolo non richiede ulteriori norme di recepimento nell'ordinamento interno, già adeguato alla luce delle disposizioni vigenti e dell'applicazione giurisprudenziale</p>



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
<p>arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9.</p> <p>5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.</p> <p>6. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.</p>	<p>— dell'esistenza del procedimento penale a suo carico.</p> <p>La prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato può essere dedotta dal giudice da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pregressa applicazione di una misura cautelare a suo carico; 2. elezione o dichiarazione di domicilio presso il difensore; 3. nomina di un difensore di fiducia anche nelle fasi preliminari del procedimento penale; 4. ovvero qualsiasi altra circostanza dalla quale il Giudice può liberamente ritenere che l'imputato abbia avuto in passato conoscenza che si procedeva nei suoi confronti. <p>In difetto della espressa rinuncia o della prova che in passato l'imputato ha avuto conoscenza del processo (nei modi e nei casi sopra evidenziati), in caso di assenza del medesimo all'udienza, il Giudice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deve disporre la rinnovazione a mani dell'imputato della notifica della fissazione dell'udienza; 4. se anche tale notifica non dovesse andare a buon fine, il Giudice procede con la sospensione del processo. <p>Inoltre, tutte le previsioni relative alla corretta partecipazione dell'imputato al processo sono presidiate dalla sanzione di nullità (art. 178 c.p.p.), di natura assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 c.p.p.).</p> <p>La legge 28 aprile 2014, n. 67, infine, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della rescissione del giudicato, successivamente collocato nell'art. 629 bis c.p.p. dalla legge</p>	



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	<p>23 giugno 2017, n. 103. Trattasi di un rimedio straordinario disciplinato all'articolo 629 bis c.p.p.</p> <p>Esso consente al condannato o al soggetto sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, ove abbia avuto conoscenza del processo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o applicativa di misure di sicurezza, di richiedere alla Corte di appello di rescindere il giudicato ovvero di revocare la sentenza, provando che la propria assenza sia dovuta a una incolpevole ignoranza del processo.</p> <p>Questo è il testo dell'articolo 629 bis del codice di procedura penale: "1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.</p> <p>2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni, dal momento dell'avveruta conoscenza del procedimento.</p> <p>3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.</p>	



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
	4. Si applicano gli articoli 635 e 640".	
<p>Articolo 9 Diritto a un nuovo processo</p> <p>Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa.</p> <p>11.3.2016 L 65/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT</p>	Cfr. <i>sub</i> art. 8, con riferimento all'istituto della rescissione del giudicato, collocato nell'art. 629 bis c.p.p.	L'articolo non richiede ulteriori norme di recepimento nell'ordinamento interno, già adeguato alla luce delle disposizioni vigenti e dell'applicazione giurisprudenziale
<p>Articolo 10</p> <p>Mezzi di ricorso</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento.</p>	Si rinvia a quanto detto sopra circa il fatto che la normativa italiana garantisce ogni più ampia tutela in caso di violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi e del diritto dell'imputato a partecipare al suo processo.	Ad integrazione delle garanzie e dei rimedi già previsti, si sono introdotti alcuni specifici rimedi per dare concreti strumenti di tutela rispetto alla violazione dei diritti riconosciuti dalla direttiva di cui si è dato conto sopra, a commento dell'art. 4 della direttiva
Articolo 11 Raccolta dei dati		Si è introdotto il seguente articolo nello schema di d. lgs.



Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti e norme di recepimento
<p>Entro il 1° aprile 2020, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.</p>		<p>ART. 5</p> <p><i>(Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici)</i></p> <p>1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.</p>



RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento normativo è volto al recepimento, nel sistema normativo esistente, della direttiva UE n 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Sebbene il termine iniziale per il recepimento di tale direttiva nella Legge di delegazione europea 2016/2017 fosse il 1°/4/2018, il recepimento è realizzato all'interno della legge di delegazione europea 2019/2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) che all'art. 1, comma 1 ed all'Allegato A, numero 1, stabilisce che il Governo è delegato al recepimento di varie direttive tra cui la presente.

In particolare, si rappresenta che l'intento della citata direttiva 2016/343 è quello di innalzare il livello delle garanzie nell'ambito dell'Unione, intervenendo sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. A tal fine con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a realizzare un opportuno allineamento degli aspetti fondamentali e ad armonizzare i livelli di protezione e garanzia all'interno del quadro normativo unioniale.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di **6 articoli**, interviene per ottenere il riconoscimento normativo di alcune forme di tutele in armonia con quanto previsto all'articolo 10 della citata direttiva UE 2016/343 relativamente ai mezzi di ricorso "effettivo" in caso di violazione dei diritti della persona fisica e in conformità a quanto indicato nel paragrafo 44, dove viene previsto per gli Stati membri il dovere di istituire mezzi di ricorso adeguati quali rimedi processuali successivi, che ristabiliscano il principio cardine di cui all'art. 6 par. 2 della CEDU, del diritto di ciascun individuo ad un equo processo con garanzia dei diritti di difesa.

Si rappresenta, in linea generale, che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Passando all'esame dell'articolato si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento teso a identificare *disposizioni integrative* utili al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza delle persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, in attuazione della direttiva UE 2016/343.

La norma ha natura ordinamentale e definitiva, pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione **all'articolo 2**, va evidenziato, in dettaglio, che al **comma 1** si disciplina il divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente, mediante dichiarazioni, come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando non sia stata accertata la colpevolezza in maniera definitiva con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Al **comma 2** si prevede, inoltre, che in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha il diritto di chiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione



resa e nel caso di fondatezza di tale richiesta, entro 48 ore, l'autorità che ha reso la dichiarazione dovrà rettificarla avvisando l'interessato (*comma 3*).

Si precisa al successivo *comma 4* che anche la rettifica dovrà essere resa pubblica dall'autorità che ha reso la dichiarazione con le stesse modalità delle dichiarazioni o del provvedimento o con altre modalità idonee a garantirne la diffusione, qualora ciò non fosse possibile.

Nel caso in cui l'istanza di rettifica non è accolta o non rispetta i criteri stabiliti dal *comma 4*, l'interessato può chiedere, in via d'urgenza, con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al tribunale di ordinare la pubblicazione della rettifica, secondo quanto stabilito dal *comma precedente (comma 5)*. *La norma ha natura ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con *l'articolo 3* si interviene con modifiche sugli articoli 5 "Rapporto con gli organi di informazione" e 6 "Attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte d'appello" del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

In particolare si prevede di aggiungere al *comma 1* dell'articolo 5 forme esclusive di comunicazioni ufficiali attraverso le quali il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione con comunicati ufficiali oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti tramite conferenze stampa.

Viene introdotto dopo il *comma 2*, un nuovo *comma*, il *2-bis*, con il quale si prevede, che la divulgazione delle informazioni sia consentita soltanto quando risulta strettamente necessaria per le indagini o quando vi siano rilevanti ragioni di interesse pubblico. Si evidenzia che le informazioni sui procedimenti in corso sono diffuse in modo da chiarire la fase del procedimento e da assicurare il diritto sia della persona sottoposta ad indagine sia dell'imputato a non essere presentati come colpevoli fin quando la loro colpevolezza non risulti legalmente provata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Altre modifiche riguardano l'inserimento dopo il *comma 3*, del *comma 3-bis* che disciplina la possibilità per il Procuratore della Repubblica - nei casi di cui al *comma 2-bis* - di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini svolte tramite comunicati ufficiali o per mezzo di conferenze stampa nonché del *comma 3-ter* che pone il divieto, nei comunicati e nelle conferenze stampa appena dette, di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Viene, poi, modificato l'articolo 6 del Dlgs. 106 del 2006, inserendo dopo le parole "preposti", le seguenti "oltre che dei doveri di cui all'articolo 5".

Trattandosi di norme di natura ordinamentale, volte ad integrare il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione, si assicura che dalla loro attuazione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica e che ogni attività alle stesse connessa potrà essere svolta mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, infine, interviene con modificazioni su alcune norme del codice di procedura penale.

In particolare viene inserito dopo l'articolo 115 c.p.p. l'articolo 115-bis "*Garanzia della presunzione*

innocenza" con il quale si riproduce nel contesto codicistico procedurale penale, la previsione



dell'articolo 4 della direttiva UE 343/2016, determinando una generale formulazione di divieto di riferimenti pubblici alla colpevolezza in relazione ai provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, per i quali la persona sottoposta ad indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fin quando tale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile, ad eccezione degli atti del pubblico ministero che sono tesi a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o all'imputato. Si evidenzia, inoltre, che per i provvedimenti in cui sono presupposte valutazioni delle prove, di elementi di prova o indizi di colpevolezza, si prevede, per l'autorità giudiziaria, una forma di limitazione dei riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, alle sole indicazioni idonee al soddisfacimento dei requisiti, presupposti ed altre condizioni richieste dalla legge stessa per l'adozione del provvedimento.

Esiste per l'interessato, che è venuto a conoscenza di un provvedimento emesso in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, il diritto di richiederne la correzione nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento. Il giudice che procede, provvede con decreto motivato entro 48 ore sull'istanza di correzione presentata dall'interessato, mentre se è nel corso delle indagini preliminari, alla correzione è competente il gip. E' previsto che il decreto sia notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali a pena di decadenza possono sempre nei dieci giorni successivi proporre opposizione al giudice che lo ha emesso, il quale decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

Infine, le ultime due modifiche riguardano: l'articolo 329, comma 2 con l'aggiunta della parola "strettamente" e l'articolo 474 c.p.p. con l'aggiunta del comma 1-bis che prevede che l'impiego di cautele, nelle forme di cui al comma 1, possono essere disposte con ordinanza sentite le parti, conservando, comunque, l'imputato ed il difensore il diritto di consultarsi, in forma riservata, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei.

Con l'**articolo 5**, si stabilisce che il Ministero della giustizia provvede alla rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici relativi alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla Direttiva *de qua* rispettando la cadenza temporale richiesta.

Si rappresenta che, tra i dati oggetto di rilevazione sono ricompresi, tra gli altri, quelli relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari relativi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.

Al riguardo, si rappresenta che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione dei dati alla Commissione europea potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici. La disposizione, in esame, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 6, da ultimo, contiene la clausola d'invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività di loro competenza, previste dal medesimo decreto, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


to La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

06 AGO. 2021

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, NR. 53.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

La necessità dell'intervento normativo proposto deriva dalle criticità rilevate dalla Commissione, nella prima relazione sullo stato di attuazione della direttiva (doc. COM (2021) 144 final) che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari Paesi, e che appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano.

Dette criticità attengono, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva, rispettivamente volte a garantire la persona (fisica) sottoposta a procedimento penale dal pregiudizio derivante:

- da eventuali dichiarazioni di autorità pubbliche, o da decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui essa venga pubblicamente presentata come colpevole, nonostante il processo non sia ancora iniziato o sia tuttora in corso (articolo 4);
- dalla sottoposizione a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (articolo 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza).

Ciò anche con riferimento alla necessità che, conformemente all'articolo 10 della direttiva, le indicate forme di tutela risultino non solo riconosciute a livello di normativo, ma altresì assistite da «un ricorso effettivo in caso di violazione» (articolo 10), e cioè da un rimedio processuale (“successivo”) che – conformemente a quanto precisato dal considerando (44) – «[abbia], per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si compone di sei articoli. I primi due articoli contengono due previsioni espresse:

- L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento;
- L'articolo 2 è rubricato "*Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale*".

Gli articoli 3 e 4 dello schema si innestano, mediante novella, sulle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150*), tramite modifiche agli articoli 5 "*Rapporto con gli organi di informazione*" e 6 "*Attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte d'appello*"
- alcune norme del codice di procedura penale, quali:
 - a) l'inserimento nelle disposizioni generali sugli atti del procedimento, di cui al Titolo I del Libro III del codice di rito, dell'articolo 115-bis. "*Garanzia della presunzione di innocenza*";
 - b) modifiche all'articolo 329, comma 2, con l'aggiunta della parola "strettamente", al fine di precisare che il potere di "desegretazione" ivi previsto, esercitabile solo allorquando risulti «strettamente» necessario ai fini della prosecuzione delle indagini;
 - c) modifiche all'articolo 474 c.p.p. con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis;
 - d) Infine, l'articolo 5 del decreto attribuisce competenze aggiuntive, coerenti con le funzioni già svolte, al Ministero della Giustizia e l'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate *sub 2*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Presso il Parlamento risultano pendenti due iniziative normative aventi entrambe ad oggetto una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Si tratta dell'Atto Camera 2811, Proposta di legge, ANNIBALI ed altri, e dell'A.C. 2874, Proposta di legge LOLLOBRIGIDA ed altri.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Trattandosi di adeguamento ad una direttiva dell'Unione le linee direttive sono esattamente quelle tracciate dalla direttiva cui i singoli Stati membri si debbono adeguare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte specifiche definizioni normative, tratte dalla Direttiva, essenziali per chiarire il contenuto precettivo delle norme.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto principale ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante *"Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, nr. 53"*, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.

Il presente schema di decreto legislativo ha la finalità di adeguare il nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.

Obiettivo della citata direttiva 2016/343 è quello di innalzare il livello delle garanzie nell'ambito dell'Unione, intervenendo sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. La normativa europea, infatti, intende rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza, prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.

Benché il sistema normativo interno risulti già in gran parte allineato alle previsioni dell'atto eurounitario, in virtù del fatto che il principio di non colpevolezza fa parte del patrimonio conoscitivo del nostro ordinamento, consacrato in fonti costituzionali o di rango costituzionale e nel codice penale, e caratterizza numerose previsioni codicistiche, il presente schema di decreto

legislativo introduce talune disposizioni utili a garantire una più precisa e completa conformità del quadro giuridico interno alle previsioni della direttiva, sia al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, ma anche perché il Governo è stato espressamente delegato allo scopo da una decisione del Parlamento.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 6 articoli, in estrema sintesi, disciplina il divieto generale per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente, come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando non sia stata accertata la colpevolezza in maniera definitiva con sentenza o decreto penale di condanna ed enuncia i rimedi attivabili dall'interessato in caso di violazione del suddetto divieto. Si riconosce all'interessato il diritto di richiedere la rettifica della dichiarazione resa all'autorità pubblica e il correlato obbligo di quest'ultima di provvedere sull'istanza entro e non oltre le successive quarantotto ore. Lo schema, quindi, modifica gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 per integrare il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione. In particolare, si prevede che la divulgazione delle informazioni sia consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Il tutto imponendo che le informazioni sui procedimenti in corso siano diffuse in modo da chiarire la fase in cui il procedimento si trova e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tali fondamentali regole di condotta sono altresì da osservare allorché il procuratore della Repubblica autorizzi gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini, che debbono essere rese tramite comunicati ufficiali o per mezzo di conferenze stampa. Infine, lo schema interviene con alcune modificazioni del codice di procedura penale, introducendo, in particolare,, un nuovo articolo rubricato "Garanzia della presunzione di innocenza" con il quale si riproduce nel codice di rito quanto previsto dalla direttiva de qua (art. 4), determinando un generale divieto di riferimenti alla colpevolezza nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, ad eccezione degli atti del pubblico ministero che sono intrinsecamente tesi a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o all'imputato. Da ultimo, lo schema di decreto prevede che il Ministero della giustizia provvede alla rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici relativi alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva rispettando la cadenza temporale richiesta.

Avuto riguardo alle caratteristiche dell'intervento sopra sinteticamente descritto il provvedimento importa costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai destinatari, trattandosi di norme di natura ordinamentale e procedurale che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- b) **Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.** I destinatari dell'intervento sono oltre alle autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge anche le "autorità pubbliche" destinatarie dell'obbligo negativo (ovvero del divieto sopra descritto) nozione questa che, come testualmente desumibile (anche) dal considerando (17) della direttiva, appare comprensiva di qualsiasi altra autorità investita di potestà pubblicistiche «quali ministri e altri funzionari pubblici».

Destinatari sono, altresì, le persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale che dal presente provvedimento potranno vedere ulteriormente rafforzato il loro diritto a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Ovviamente è arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale interessate dalle nuove disposizioni e, per converso, della ricaduta pratica sulle autorità pubbliche e sugli organi giurisdizionali, che potranno concretamente essere interessate.

Ma di certo si tratta di una percentuale minimale del complesso dei soggetti sottoposti ad un processo, perché a risultare concretamente destinatari delle norme del presente schema sono quei soggetti che possono essere attinti da dichiarazioni c.d. "colpevoliste" resa da autorità pubbliche o da autorità procedenti nel corso di comunicati stampa o dichiarazioni ufficiali oppure rispetto ai quali l'autorità giudiziaria esorbita, all'interno di singoli provvedimenti processuali, dalle funzioni proprie di quei provvedimenti, con compromissione della presunzione di innocenza nel processo. Quindi, per questo secondo aspetto è prospettabile che le uniche circostanze in cui ciò potrà accadere saranno alcuni provvedimenti di rinvio a giudizio eccessivamente motivati rispetto a quanto prevede la legge.

Mentre per il primo aspetto il rischio di esorbitanza da parte di autorità pubbliche rispetto alla posizione processuale di un individuo si potrà, al più, porre rispetto ai pochissimi casi di particolare rilevanza pubblica intorno a quali si addensino contrasti di opinione o contrasti rispetto a decisioni giurisdizionali. Per quest'ultimo aspetto, peraltro, "l'obbligo di accortezza" che oggi viene specificamente disciplinato e chiarito già si doveva ritenere implicito nel sistema e, quindi, già caratterizzare gli obblighi comportamentali delle pubbliche autorità.

- c) **Le disposizioni introdotte non importano variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche.** Il presente decreto legislativo detta le sole disposizioni necessarie a realizzare un opportuno allineamento degli aspetti fondamentali e ad armonizzare i livelli di protezione e garanzia all'interno del quadro normativo unioniale.

Le previsioni per loro natura non comportano variazioni nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Per quanto riguarda la trasmissione da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea di dati statistici relativi alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva, si rappresenta che le attività di raccolta ed elaborazione di dati relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e la trasmissione alla Commissione europea potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici. La disposizione, in esame, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- d) **L'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, anzi li favorisce, garantendo il completo allineamento della normativa interna a quella europea, per quanto riguarda aspetti fondamentali della presunzione di innocenza dell'indagato e imputato, in tal modo armonizzando i livelli di protezione e garanzia all'interno del quadro normativo unioniale.**

Roma,

5 SET. 2021

Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma,

4 AGO. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo C. ...)

